



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

**VISTA** la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006 n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” che modifica, tra l'altro, la denominazione del Ministero dell' Ambiente in “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

**VISTO** il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, così come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

**CONSIDERATO** che, a seguito della sopra citata riorganizzazione ministeriale, le competenze in materia di politiche di riduzione della CO<sub>2</sub> e della mobilità sostenibile sono state attribuite alla Direzione per il clima, l'energia e l'aria (nel seguito anche denominata “DG CIEA”);

**VISTO** il D.P.C.M. del 15 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei conti, Reg. n. 1, Fog. 498, in data 19 febbraio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della DG CIEA alla Dott.ssa Giusy Lombardi;

**VISTO** il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concernente “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;

**VISTO** l'articolo 9 del D.P.R. n. 38 del 20 febbraio 1998 concernente il “Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero, Bilancio e della Programmazione Economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'articolo 7, comma 3 della Legge 3 aprile 1997 n. 94” e le relative circolari attuative dell'ex Ministero del Tesoro;

**VISTA** la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e s.m.i. recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (Suppl. Ordinario n. 45). “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;

**VISTO** il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022" Supplemento ordinario n. 46 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del 31 dicembre 2019 - Serie generale;

**VISTA** la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

**VISTA** la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l'articolo 19 che prevede la messa all'asta delle quote;

**VISTO** l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che istituisce il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" (nel seguito anche "Programma"). Il Programma prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33 bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste;

**VISTO** il decreto attuativo n. 177 del 14 agosto 2020 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio derivante dal Programma per l'anno 2020 e definita l'articolazione della struttura organizzativa per la gestione e l'attuazione del Programma medesimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 221 del 5 settembre 2020 (di seguito anche "decreto attuativo");

**VISTO** in particolare l'articolo 9 del decreto attuativo sopra menzionato che individua i soggetti attuatori del Programma, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Amministrazione responsabile per l'attuazione del medesimo decreto, si avvale di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 2 del decreto attuativo, per le attività di controllo di cui all'articolo 11 del decreto attuativo e di monitoraggio degli oneri derivanti dal Programma di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto attuativo; di CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del decreto attuativo; delle proprie società *in house* per le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 10 del decreto attuativo e la verifica di congruità con le finalità del presente decreto dei codici ATECO e della tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto attuativo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale delle suddette società nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo 7955 "Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità" dello stato di previsione del Ministero medesimo, nel limite massimo del 2%;

**VISTO** l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che "le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

**CONSIDERATO** che l'attuazione del Programma amplia la sfera degli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei servizi che tale dicastero è tenuto a fornire al cittadino anche in via diretta;

**CONSIDERATO** che esistono già servizi realizzati attraverso il ricorso alla CONSAP S.P.A. da parte di altre amministrazioni pubbliche che presentano analogie con il servizio per l'erogazione dei benefici di cui al Programma;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, la CONSAP S.p.a. in quanto Organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze svolge, tra l'altro, attività e funzioni di interesse pubblico affidate da Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni;

**CONSIDERATO** che la CONSAP S.p.A. rappresenta un centro di competenze integrate per la realizzazione e gestione di servizi connessi al riscontro e all'erogazione dei pagamenti ai beneficiari del Programma e agli esercenti, anche tenuto conto della complessità del

Programma in termini di elevato numero di utenti e delle ingenti risorse finanziarie da erogare;

**CONSIDERATO** che la CONSAP S.p.A. appare il soggetto più idoneo per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione delle attività di riscontro e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del decreto attuativo, poiché dispone di competenze di elevato profilo in materia;

**CONSIDERATO** che la CONSAP S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare della totalità delle azioni;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze esercita il controllo analogo sulla CONSAP S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 del proprio Statuto;

**VISTA** la nota prot. 69362 dell'8 settembre 2020 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la sua iscrizione all'elenco ANAC per affidamenti diretti "in house" alla CONSAP S.p.A.;

**TENUTO CONTO** che ai sensi delle "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016" dell'ANAC n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, nelle more del perfezionamento della richiamata iscrizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'affidamento diretto in presenza dei presupposti normativi;

**VISTO** che l'articolo 15 del proprio Statuto prevede che per l'affidamento diretto delle attività di cui all'articolo 4 sopra descritto, la CONSAP S.p.A. sottoscrive con le Pubbliche Amministrazioni affidanti appositi disciplinari, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e all'azionista unico, per la verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;

**VISTA** la nota del Direttore generale della CIEA prot. n. 69144 del 7 settembre 2020 con la quale è stato richiesto alla CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a di presentare una proposta per la realizzazione delle attività previste al citato art. 9 del decreto attuativo, ed in particolare la gestione delle attività di riscontro e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del decreto attuativo;

**VISTA** la proposta presentata da CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a prot. n. 72622 in data 17 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, relativa alla realizzazione delle attività di riscontro e di liquidazione delle istanze di rimborso nei confronti dei beneficiari, nonché dell'importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità, di importo pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/00), IVA esclusa, equivalente a € 170.800,00 (centosettantamilaottocento/00) IVA inclusa;

**VISTA** la nota prot. 76407 del 30 settembre 2020 con la quale la DG CIEA ha informato il Sig. Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto dell'intenzione di sottoscrivere un Disciplinare con la CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto attuativo;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 15, comma 5 dello Statuto, la CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a in data 28 settembre 2020, nota prot. n. 0157490/20, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento del Tesoro, che esercita il controllo analogo sulla Società ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla medesima Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione alle attività previste dal decreto attuativo;

**VISTE** le note prot. n. DT 79961 del 23 ottobre 2020 e prot. DT 80487 del 27 ottobre 2020 con cui le competenti strutture del Dipartimento del Tesoro hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla sottoscrizione del Disciplinare tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CONSAP S.p.A.;

**VISTA** la relazione avente ad oggetto la congruità tecnica ed economica dell'offerta presentata da CONSAP S.p.A. per l'affidamento diretto in house per la "Realizzazione delle attività di riscontro e liquidazione delle istanze di rimborso e delle fatture connesse all'utilizzo del buono mobilità", finanziato nell'ambito del Programma sperimentale buono mobilità – anno 2020, sottoscritta dalla DG CIEA in data 28 ottobre 2020;

**VISTA** la nota DG CIEA prot. 87399 del 28 ottobre 2020 con cui è stata approvata la documentazione presentata dalla CONSAP S.p.A. il 17 settembre 2020;

**VISTO** il Disciplinare relativo alla realizzazione delle attività di riscontro e di liquidazione delle istanze di rimborso nei confronti dei beneficiari, nonché dell'importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA e CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. il 30 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato Disciplinare, l'importo riconosciuto alla CONSAP S.p.a. per la realizzazione delle attività di riscontro e di liquidazione delle istanze di rimborso nei confronti dei beneficiari, nonché dell'importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità è pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/10), IVA esclusa e quindi pari a €170.800,00 (centosettantamilaottocento/00) IVA inclusa;

**TENUTO CONTO** che la copertura finanziaria dell'affidamento pari a € 170.800,00 (centosettantamilaottocento/00), IVA inclusa, a valere sul capitolo 7955 pg 1 "Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità" - Missione 18 – Programma 16 - Azione 2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA, non supera il limite fissato all'art. 9, comma 3 del decreto attuativo;

**RITENUTO** di approvare il Disciplinare sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA e la CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a il 30 ottobre 2020;

### ***DECRETA***

#### **Art. 1**

1. Per le finalità di cui in premessa è approvato il Disciplinare tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA e la CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. stipulato il 30 ottobre 2020.

#### **Art. 2**

1. Per l'attuazione del Disciplinare di cui all'articolo 1 sono impegnate risorse pari a € 170.800,00 (centosettantamilaottocento/00) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore della Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a (P.IVA 04570621005) con sede in Roma, via Yser n. 14;

2. La copertura finanziaria per la realizzazione delle attività di riscontro e di liquidazione delle istanze di rimborso nei confronti dei beneficiari, nonché dell'importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità previste dal Disciplinare di cui al precedente articolo 1, pari a € 170.800,00 (centosettantamilaottocento/00), IVA inclusa è assicurata a valere sulle risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA assentite sulla Missione 18, Programma 16, Azione 2 del capitolo 7955 pg 1 “Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità” in conto residui di lett. F e.p.r. 2019 .

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giusy Lombardi

**Disciplinare per la gestione del Programma sperimentale buono mobilità - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità n. 177 del 14 agosto 2020 - Realizzazione delle attività di riscontro e liquidazione delle istanze di rimborso e delle fatture connesse all'utilizzo del buono mobilità**

## **DISCIPLINARE**

**per la gestione del Programma sperimentale buono mobilità - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità n. 177 del 14 agosto 2020 - Realizzazione delle attività di riscontro e liquidazione delle istanze di rimborso e delle fatture connesse all'utilizzo del buono mobilità**

### **TRA**

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44, 00147 Roma, codice fiscale 97047140583, rappresentato dalla dott.ssa Giusy Lombardi, in qualità di Direttore generale pro tempore della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (nel prosieguo anche Ministero, Direzione o DG CIEA) ai sensi del DPCM del 15 gennaio 2020, in corso di registrazione presso gli organi di controllo

### **E**

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A con Unico Socio (nel prosieguo anche "CONSAP" o "Gestore"), rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Prof. Mauro Masi, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa in Via Yser n. 14, Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 04570621005

(nel seguito indicate singolarmente anche la Parte e congiuntamente anche le Parti)

### **VISTO**

- a) la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
- b) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
- c) la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
- d) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

- e) l'art. 7 del sopracitato DPCM 97/2019 che istituisce la Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria;
- f) la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- g) il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- h) la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- i) il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l'articolo 19 che prevede la messa all'asta delle quote;
- j) l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che istituisce il fondo denominato Programma sperimentale buono mobilità. Il Programma prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33 bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.;
- k) il decreto n. 177 del 14 agosto 2020 che definisce le modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità di cui al Programma;
- l) l'articolo 9, comma 1, del decreto di cui al visto precedente che prevede che la Direzione si avvale della CONSAP per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione delle istanze di rimborso e delle fatture connesse all'attuazione del Programma;
- m) l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di

funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;

- n) il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, prot. n. 90050/2016 del 22 novembre 2016 con il quale si precisa, che per l'analoga iniziativa “18app” di cui alla legge 208/2015 art. 1 comma 979 e s.m.i, i pagamenti effettuati nei confronti degli esercenti aventi diritto non sono soggetti all'obbligo di verifica statuito dall'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e successive modifiche;
- o) la nota protocollo n. 0157490/20 del 28.9.2020, con la quale CONSAP ha provveduto, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del proprio statuto, a trasmettere lo schema del presente Disciplinare alle competenti Direzioni del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- p) le note protocollo DT 79961 del 23.10.2020 e DT 80487 del 27.10.2020 con le quali l'Azionista unico ha rappresentato di aver effettuato le necessarie verifiche e di non avere rilevato motivi ostativi alla sottoscrizione del presente Disciplinare;

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Validità contrattuale delle premesse e degli atti richiamati ed allegati**

1. Le premesse e gli allegati al presente Disciplinare formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

### **Art. 2 - Oggetto del Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare ha per oggetto lo svolgimento da parte di CONSAP delle attività di riscontro e liquidazione delle istanze di rimborso di cui all'articolo 6 del decreto 177 del 14 agosto 2020 e delle fatture presentate dai fornitori di beni e servizi di mobilità (nel prosieguo anche esercenti) ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto nell'ambito del Programma sperimentale buono mobilità citato in premessa.

### **Art. 3 - Durata**

1. Il rapporto ha durata dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare fino al 30 giugno 2021, e comunque fino alla liquidazione dei buoni autorizzati, e può essere concordemente prorogato fino alla conclusione delle attività, nel rispetto delle forme previste dallo Statuto sociale di CONSAP.

#### **Art. 4 - Poteri di indirizzo e vigilanza della Direzione**

1. Al fine di assicurare un controllo sulle attività di CONSAP, la Direzione, quale Amministrazione responsabile ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto n. 177 del 14 agosto 2020, dispone dei poteri di indirizzo e vigilanza impartendo in particolare direttive e istruzioni anche di carattere tecnico-operativo; può, inoltre, disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati a CONSAP dal presente Disciplinare.

#### **Art. 5 - Risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie destinate all'iniziativa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono individuate a valere sul capitolo 7955 "Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in conto residui.

2. Al fine di consentire a CONSAP di procedere al rimborso delle istanze presentate dai beneficiari ai sensi dell'articolo 6 del decreto n. 177 del 14 agosto 2020, nonché al pagamento degli importi maturati dai fornitori di beni e servizi di mobilità (di seguito anche esercenti) ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, la Direzione dispone uno o più versamenti sull'apposito conto corrente bancario dedicato all'iniziativa sulla base delle effettive risorse a disposizione della Direzione sui pertinenti capitoli di spesa e, comunque, nei limiti delle risorse stanziare nell'ambito del Programma.

3. Alle spese di gestione del conto corrente bancario, alle commissioni e ai costi delle operazioni di pagamento si fa fronte con le risorse finanziarie versate dalla Direzione, di cui al comma 2.

4. La Direzione si obbliga espressamente a sollevare CONSAP da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultima dovesse andare incontro a causa del mancato o ritardato accredito delle somme dovute.

#### **Art. 6 - Adempimenti di CONSAP**

1. Nell'ambito degli adempimenti di gestione del Programma, CONSAP in particolare provvede a:
  - a) aprire apposito conto corrente bancario intestato all'iniziativa "*CONSAP - Buono mobilità*", che sarà alimentato dalla Direzione con le risorse di cui al precedente articolo 5 nonché con le modalità precisate all'articolo 7 del presente Disciplinare; gli eventuali interessi maturati, al netto delle spese di cui al precedente articolo 5 comma 4, saranno versati da Consap in conto entrata sul capitolo di bilancio dello Stato comunicato dalla Direzione;

- b) approntare il sistema informatico di gestione in grado di interfacciarsi con l'applicazione web denominata “*Buono mobilità*” dedicata al Programma (di seguito “applicazione web”), gestita dalla Società Generale d’Informatica S.p.a. (SOGEI) nonché con il Sistema di Interscambio (SdI) di FatturaPA;
- c) gestire l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del decreto n. 177 del 14 agosto 2020 in forma di rimborso in favore dei soggetti richiedenti registrati sull'applicazione web, sulla base dei flussi specifici inviati da SOGEI contenenti i seguenti dati:
- c.1) codice id richiesta
  - c.2) nome e cognome del richiedente
  - c.3) importo contributo
  - c.4) codice IBAN
  - c.5) nome e cognome dell'intestatario del c/c bancario
  - c.6) indirizzo email;
- d) gestire il flusso fatture elettroniche in formato XML inoltrate via FTP (File Transfer Protocol) da parte del Sistema d’Interscambio;
- e) provvedere al riscontro automatico delle fatture elettroniche con i dati ricevuti dall'applicazione web esplicitati alla successiva lettera h), al fine di:
- e.1) riscontrare che ogni Buono Spesa indicato in fattura sia esistente, sia associato alla Partita IVA dell'esercente, non sia ancora stato liquidato e che il relativo importo sia coerente con quello indicato in fattura;
  - e.2) riscontrare che l'importo totale in fattura corrisponda alla somma dei Buoni Spesa fatturati;
  - e.3) verificare che sia indicato il codice IBAN per il pagamento e che sia formalmente corretto;
- f) nel caso in cui i riscontri automatici diano esito negativo, generare ed inviare in automatico tramite FTP al SdI la “Notifica di esito negativo” (secondo protocollo SdI, entro 15 giorni dal ricevimento fattura) e registrare in archivio;
- g) nel caso in cui le verifiche automatiche diano esito positivo, eseguire i pagamenti entro trenta giorni dalla ricezione della fattura e registrarli in archivio;
- h) gestire la liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli esercenti aderenti al Programma di cui all'articolo 8 del decreto n. 177 del 14 agosto 2020 sulla base del flusso giornaliero ricevuto dall'applicazione web, contenente l'elenco dei Buoni accettati. Per ogni Buono il flusso fornisce:
- codice buono
  - data di validazione
  - codice esercente
  - partita IVA esercente
  - importo;
- i) gestire l'assistenza agli esercenti per le problematiche amministrative e tecniche connesse alla fatturazione, nonché ai beneficiari, relativamente ai rimborsi di cui alla lettera c), tramite casella di posta elettronica;

- j) istituire una Web App per fornire agli esercenti uno strumento di consultazione dello stato di avanzamento delle fatture, con evidenza del dettaglio degli eventuali errori commessi in fase di compilazione che ne impediscono il pagamento;
- k) gestire manualmente eventuali eccezioni derivate, ad esempio, da anomalie tecniche del Sistema d'Interscambio;
- l) gestire i casi di IBAN errati e gli storni di pagamenti non andati a buon fine, applicando per i rimborsi di cui all'art. 6 del Decreto n. 177 del 14 agosto 2020, la seguente procedura:
  - l.1) invio di avviso all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato per rettificare il dato dalla propria area riservata dell'Applicazione web;
  - l.2) contestuale invio di un flusso informativo a SOGEI per l'abilitazione alla rettifica di cui al punto precedente, contenente i seguenti dati:
    - codice id richiesta
    - nome e cognome del richiedente
  - l.3) acquisizione dei dati rettificati attraverso i flussi informativi inviati da SOGEI;
- m) fornire, previa informativa alla Direzione, i dati inerenti alla liquidazione delle fatture eventualmente richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di indagini su presunti illeciti nell'utilizzo del buono elettronico;
- n) fornire alla Direzione informazioni o documenti necessari per porre in essere ogni forma di tutela giurisdizionale nonché garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, da parte degli aventi diritto;
- o) fornire alla Direzione un resoconto con cadenza trimestrale dei pagamenti effettuati, delle spese e delle commissioni addebitate dalla banca, indicando esplicitamente la restante disponibilità presente sul conto corrente bancario dedicato all'iniziativa, fornendo altresì l'estratto conto bancario del periodo di riferimento.

### **Art. 7 - Modalità di erogazione dei fondi da parte della Direzione**

1. La Direzione provvede ad alimentare il conto corrente bancario dedicato all'iniziativa con le risorse indicate all'articolo 5. Le risorse sono versate a seguito dell'approvazione del presente Disciplinare da parte dei competenti organi di controllo nei limiti di quanto stabilito all'articolo 5, comma 2.
2. CONSAP assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia, secondo le istruzioni che verranno impartite allo scopo dalla Direzione.

### **Art. 8 - Spese di funzionamento e oneri di gestione**

1. Al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario – obiettivo espressamente previsto dallo Statuto ed oggetto di verifica da parte dell'Azionista Unico – CONSAP, a fronte dell'attività svolta per la gestione dell'iniziativa, provvede al recupero delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce “costi

della produzione” del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attività di gestione non dà luogo, per CONSAP, a margini di profitto o a conseguimento di utili.

2. I suddetti costi sono pertanto posti a carico del Programma, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

3. Le modalità di imputazione sono le seguenti:

- a) i costi per il personale sono addebitati in base alle ore effettivamente prestate dai dipendenti direttamente e indirettamente impegnati nella gestione del Programma, rilevate e documentate attraverso il sistema di misurazione del tempo lavorato (c.d. time-sheet);
- b) i costi per servizi generali:
  - b.1) se direttamente attribuibili al Programma, sono interamente posti a carico dello stesso;
  - b.2) se imputabili in modo oggettivo al Programma, sono posti a carico dello stesso sulla base dell’effettivo utilizzo dei servizi così come desumibile dalla relativa documentazione giustificativa;
  - b.3) se non imputabili in modo oggettivo al Programma, sono posti a carico dello stesso in proporzione al numero di ore rilevate e documentate attraverso il sistema di misurazione del tempo lavorato (c.d. time-sheet) prestate dalle risorse di cui alla lettera a);
- c) gli ammortamenti e gli oneri diversi di gestione, se non imputabili in modo oggettivo al Programma, sono posti a carico dello stesso in proporzione al numero di ore rilevate e documentate attraverso il sistema di misurazione del tempo lavorato (c.d. time-sheet) prestate dalle risorse di cui alla lettera a).

4. I “costi della produzione” di cui al comma 1 si riferiscono alle seguenti voci per:

- a) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci di cui alla voce B6 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: cancelleria;
- b) servizi di cui alla voce B7 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: organi collegiali e spese accessorie, costi per utenze, manutenzione riparazione e spese accessorie, assistenza professionale e giuridica, prestazione servizi specialistici, sistemi informatici e servizi internet, servizi amministrativi, spese accessorie personale, spese telefoniche e postali, formazione, salute e sicurezza;
- c) godimento beni di terzi di cui alla voce B8 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: noleggio macchine d’ufficio;
- d) il personale di cui alla voce B9 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi;
- e) ammortamento di cui alla voce B10 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP;
- f) oneri diversi di gestione di cui alla voce B14 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: imposte, tasse e oneri diversi.

5. Resta inteso che il software relativo al sistema informatico di gestione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) rimane di pertinenza e di esclusiva proprietà della Direzione.

6. Le spese di funzionamento e gli oneri di gestione derivanti dall'espletamento delle attività oggetto del presente Disciplinare non potranno superare l'importo di Euro 140.000,00 IVA esclusa, stimato per l'intera durata del rapporto prevista all'art. 3 e il relativo recupero è regolato come al successivo articolo 9.

### **Art. 9 - Preventivo, rendiconto e rimborso delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione**

1. Per la gestione del Programma, che decorre dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare e si chiude il 30 giugno 2021, il preventivo delle spese e degli oneri di gestione ordinaria, calcolato secondo i criteri sopra esplicitati, è allegato sub 1 e ritenuto congruo.
2. CONSAP si attiene alle previsioni di spesa risultanti dal preventivo approvato, salvo eventuali significative variazioni, giustificate da motivi straordinari da esplicitare, che devono essere tempestivamente comunicate da CONSAP, ai fini del riconoscimento, ed approvate dalla Direzione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.
3. Per il rimborso delle spese e degli oneri di esercizio sostenuti, CONSAP, alla scadenza del presente disciplinare, provvede ad emettere fattura elettronica indirizzata al codice IPA ICFSWF. Unitamente all'invio della fattura viene trasmessa alla Direzione una relazione dettagliata sull'attività svolta e il rendiconto della situazione contabile di cassa approvato dal Consiglio di Amministrazione di CONSAP.
4. La Direzione provvede al pagamento della suddetta fattura a valere sulle risorse finanziarie individuate al comma 1 dell'articolo 5 del presente Disciplinare.

### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 12 del decreto n. 177 del 14 agosto 2020 e dell'art. 28 del RGPD, ricorre a CONSAP quale Responsabile del trattamento dei dati nell'ambito dei trattamenti previsti nel presente Disciplinare e secondo le disposizioni contenute nell'allegato 2 *“Disposizioni per il trattamento dei dati personali da parte di CONSAP in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 12 del Decreto n. 177 del 14/8/2020 recante modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità”* e nell'allegato 3 *“Misure di sicurezza tecnico-organizzative implementate presso la CONSAP S.p.A.”* che formano parte integrante del presente atto.

### **Art. 11 - Responsabilità**

1. CONSAP è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti a suo carico previsti dal presente Disciplinare.
2. La Direzione è esonerata da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti illeciti imputabili a CONSAP medesima o ai suoi dipendenti o incaricati e relativi all'esercizio delle attività previste dal presente Disciplinare.
3. CONSAP è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalla ricezione, per il tramite

dell'applicazione web dedicata al Programma, nonché della piattaforma di fatturazione elettronica della PA–SdI, di dati erronei e/o carenti, anche nelle ipotesi di indisponibilità o irraggiungibilità delle predette applicazioni.

4. CONSAP, i suoi dipendenti ed i suoi incaricati, salvi i casi di dolo o colpa grave imputabili agli stessi, sono esenti da ogni responsabilità per fatti e/o atti illeciti imputabili ai soggetti richiedenti, ai soggetti beneficiari o a terzi ovvero di omissioni degli stessi.

### **Art. 12 - Recesso e risoluzione del Disciplinare**

1. La Direzione e CONSAP hanno facoltà di recedere dal presente Disciplinare per giustificati motivi, con un preavviso scritto di almeno 6 mesi da inviarsi a mezzo PEC.

2. In caso di inadempimento da parte di CONSAP degli obblighi assunti con il presente Disciplinare, la Direzione intima a CONSAP di adempiere entro il termine di 30 giorni. In caso di accertate irregolarità di gestione dipendenti da grave e reiterato inadempimento, nonostante diffida ad adempiere, la Direzione ha facoltà di risolvere il presente Disciplinare con atto notificato a CONSAP.

3. Qualora nel corso della durata del presente Disciplinare, intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine, il Disciplinare può essere risolto.

4. In ciascuno dei casi precedenti, CONSAP si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte della Direzione o di altro soggetto indicato dalla Direzione stessa.

5. In ciascuno dei casi precedenti, la Direzione si impegna a riconoscere a CONSAP le spese sostenute e documentate fino alla presa in carico delle attività oggetto del Disciplinare da parte della Direzione o di altro soggetto indicato dalla medesima Direzione.

### **Art. 13 - Efficacia del Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare è vincolante per CONSAP a decorrere dalla data di sottoscrizione, mentre per la Direzione sarà vincolante solo dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di contabilità di Stato.

2. Resta inteso che la Direzione comunicherà tempestivamente per iscritto a CONSAP la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

### **Art. 14 - Elezione di domicilio**

1. Ai fini del presente Disciplinare, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- il Ministero: via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
- CONSAP: via Yser, 14 - 00198 Roma.

2. Gli indirizzi PEC presso i quali le Parti eleggono domicilio sono:

- per il Ministero: clea@pec.minambiente.it;
- per CONSAP: consap@pec.consap.it.

### **Art. 15 - Risoluzione delle controversie**

1. Per ogni controversia giurisdizionale tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, CONSAP è comunque tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dal presente Disciplinare.

### **Art. 16 - Registrazione**

1. Il presente Disciplinare è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

### **Art. 17 – Modifiche**

1. Eventuali modifiche al presente Disciplinare, concordate e approvate dalle Parti, potranno dare luogo alla revisione dello stesso. Qualsiasi modifica delle condizioni stabilite deve, in ogni caso, avvenire per iscritto. In particolare il presente Disciplinare potrà essere modificato alla luce di interventi legislativi e amministrativi che allarghino la platea dei beneficiari del Programma nonché modifichino specifici aspetti legati all'attribuzione del buono mobilità.
2. Resta inteso che le clausole del presente Disciplinare sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di disposizioni legislative o regolamentari entrate in vigore successivamente alla stipula del Disciplinare stesso.
3. Le eventuali modifiche al presente Disciplinare dovranno essere inviate dalle Parti ai rispettivi organi di controllo.

Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare  
Direzione Generale per il clima, l'energia  
e l'aria

Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Giusy Lombardi)  
Firmato digitalmente

CONSAP S.p.A.

(per accettazione)

Il Presidente e  
Amministratore Delegato  
(prof. Mauro Masi)  
Firmato digitalmente

# Rapporto di verifica

Nome file **1626-REG-1604057319879-Disciplinare\_e\_allegati\_29.10.2020.pdf.p7m**  
**.p7m**

Data di verifica **26/11/2020 16:26:11 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 LOMBARDI GIUSY	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	
2	 MAURO MASI	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	3	
	<b>Appendice A</b>		4	